



Riunione del 06.11.2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 16**

Sono presenti:- Avv. Thomas Martone - Presidente-Estensore
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente

**13.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
NICOLAZZO MAURIZIO**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, Il co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati a:

NICOLAZZO MAURIZIO: "Per aver, in violazione dei principi di cui agli Artt. 16 Statuto FIPAV e 37 Reg. Struttura Tecnica, tenuto un comportamento moralmente e civilmente riprovevole, tanto da subire un procedimento penale con relativa condanna a più anni di reclusione, determinando così il venir meno della condizioni per la permanenza nei ruoli arbitrali della FIPAV, nonché per aver dolosamente nascosto agli Organi Federali tanto la pendenza del detto procedimento quanto la successiva condanna a pena detentiva, così inducendo gli stessi all'errore nella compilazione degli organici per la stagione 2013/2014 come deliberati dal Consiglio Federale in data 20/7/2013. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 49 Reg. Giur."

La Commissione Giudicante Nazionale

- deliberato di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disposta la convocazione degli incolpati all'udienza del 23 ottobre 2013 alla quale sono comparsi il signor Nicolazzo in persona unitamente all'avv. Massimiliano Serrao che lo assiste giusta delega in atti e, per la Procura Federale, il sostituto Avv. Mario Tobia.
- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale ;
- udito l'incolpato e il proprio difensore i quali all'esito della discussione si sono riportati integralmente alle note difensive precedente depositate dinanzi la Procura federale ed alle conclusioni ivi formulate;



PREMESSA

La vicenda oggetto del presente procedimento trae origine da un segnalazione proveniente da una giornalista free lance con la quale si portava a conoscenza degli organi territoriali della FIPAV una precedente condanna dell'odierno deferito a due anni di reclusione per truffa e bancarotta fraudolenta;

Precedentemente, con delibera del C.F. FIPAV n. 157 del 20/7/2013 il deferito veniva inserito nei ruoli arbitrali di serieA,

La notizia veniva quindi portata a conoscenza della Segreteria Generale che, con nota del 30/08/2013, trasmetteva la documentazione ricevuta alla Procura Federale.

In sede di indagini è stato quindi accertato che con sentenza n. 540/12 del 4/12/2012, il Tribunale di Lamezia Terme, all'esito di un procedimento penale avviato nel 2006 a carico di più soggetti, aveva condannato l'arbitro Maurizio Nicolazzo alla pena della reclusione di anni 2 per concorso in bancarotta per distrazione.

In considerazione della gravità dei fatti oggetto del procedimento penale e della qualifica di arbitro ricoperta dal deferito, la Procura Federale chiedeva ed otteneva la sospensione cautelare nella misura massima prevista dal regolamento di giorni 60.

La Procura, acquisita la sentenza, ha quindi appurato che avverso la stessa è stato interposto tempestivo appello, di talché la sentenza, ad oggi, non risulta essere passata in giudicato.

Parimenti, è stato accertato che il Nicolazzo non ha mai informato i competenti organi federali della pendenza di un procedimento penale a suo carico, neanche a seguito della sentenza di condanna in primo grado.

Tutto ciò premesso, La Commissione Giudicante Nazionale

OSSERVA

L'articolo 37 del Regolamento struttura tecnica, tra i requisiti richiesti per la nomina ad Arbitro richiede che il tesserato sia *"di buona condotta morale e civile"* e, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, l'ulteriore requisito *"di non aver riportato condanne passate in giudicato"*.

Da ciò si evince che da una sentenza di condanna non passata in giudicato, in assenza di ulteriori accertamenti e contestazioni, non può desumersi *sic et simpliciter* il venir meno di quei requisiti di buona condotta morale che comporterebbero quale conseguenza l'esclusione dalle liste arbitrali.

Tale interpretazione della disposizione in esame è peraltro confermata dall'art. 48, comma 3, del Regolamento giurisdizionale FIPAV prevede espressamente che *"Non possono essere, in nessun caso, sanzionati con provvedimenti disciplinari previsti nel presente regolamento comportamenti relativi a rapporti giuridici non aventi origine nell'ambito dell'attività federale"*.



Per quanto concerne invece l'ulteriore capo di incolpazione consistito nell'aver dolosamente nascosto agli Organi Federali tanto la pendenza del detto procedimento quanto la successiva condanna a pena detentiva, deve invece ritenersi accertata la responsabilità del Nicolazzo per violazione dei generali principi di lealtà e probità.

Tale violazione deve ritenersi particolarmente grave anche in considerazione del fatto che il Nicolazzo è stato rinviato a giudizio nel lontano 2006 e che mai in questi anni, ha portato a conoscenza degli organi preposti la pendenza del giudizio a suo carico.

Ciò posto, ferma restando eventuali ulteriori valutazioni degli organi preposti in ordine all'idoneità del Nicolazzo a rivestire la carica di arbitro, questa Commissione ritiene sussistere responsabilità disciplinare del deferito Nicolazzo esclusivamente per non avere, nel rispetto del generale principio di lealtà e probità, informato la Federazione del procedimento penale a suo carico e della successiva sentenza di condanna.

P.Q.M.

applica all'Arbitro Nicolazzo Maurizio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due). Tale sanzione deve ritenersi già scontata in considerazione del precedente periodo di sospensione cautelare.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 12 NOVEMBRE 2013